

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta

composto dai Signori:

Antonio GUIDA Presidente

Maddalena FILIPPI Consigliere, relatore

Giuseppa LEGGIO Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 19/2004 proposto

dalla signora XXX, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Adele Murino e Giovanni Borney e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata, in Aosta, via Losanna n. 10;

contro

Questura di Aosta, in persona del Questore *pro tempore*, e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti n. 45;

per l'annullamento

a) del provvedimento cat. A 12/2004/Imm./nr 2/04 di revoca del permesso di soggiorno, emesso in data 2 febbraio 2004 dal Questore di Aosta e notificato alla ricorrente in data 13 febbraio 2004, in uno con l'invito a lasciare il territorio italiano nel termine di giorni quindici dalla notifica del provvedimento;

b) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque collegato e segnatamente dell'invito a lasciare il territorio nazionale nel termine di quindici giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Visti il decreto n. 12/2004 e le ordinanze nn. 18, 60 e 78/2004 con i quali veniva accolta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;

Uditi alla pubblica udienza del 15 dicembre 2004, relatore il Consigliere Maddalena Filippi, l'avv. Giovanni Borney per la ricorrente; nessuno comparso per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. - Oggetto del ricorso all'esame è la revoca del permesso di soggiorno (in data 2 febbraio 2004) che il Questore di Aosta ha notificato alla ricorrente insieme all'invito a lasciare il territorio italiano nei quindici giorni successivi alla data di notifica.

Con il ricorso si espone quanto segue:

- la ricorrente è entrata in Italia in data 18 luglio 2001, a seguito di richiesta di ricongiungimento familiare formulata dal marito XXX, sulla base del nulla osta (n. 286/01) rilasciato dalla Questura di Firenze insieme al visto di ingresso (n. 104873991);
- in data 18 luglio 2001 la stessa Questura ha rilasciato permesso per motivi familiari, con scadenza 12 novembre 2002;
- in data 14 ottobre 2002 la ricorrente – trasferitasi in Valle d'Aosta a seguito del divorzio dal marito – ha ottenuto, previa richiesta di conversione del precedente permesso, il rilascio da parte della Questura di Aosta di un nuovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con scadenza 12 novembre 2003;
- in data 13 febbraio 2004 la Questura di Aosta, rispondendo all'istanza di rinnovo del permesso presentata dalla ricorrente, ha notificato all'interessata sia il decreto con cui la Questura di Firenze, in data 20 gennaio 2003, aveva revocato il precedente permesso (in relazione alla ritenuta falsità di parte della documentazione prodotta dal marito della ricorrente), sia il decreto 2 febbraio 2004 - impugnato con il ricorso all'esame – con cui la stessa Questura di Aosta disponeva, in via consequenziale, la revoca del permesso di soggiorno rilasciato il 14 ottobre 2002, invitando la ricorrente ad allontanarsi dal territorio nazionale entro il termine di quindici giorni.

2. - Con i motivi di ricorso si deduce la violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, nonché dell'art. 5 comma 5 del d.lgs. n. 286/98 e difetto di istruttoria e di motivazione.

Le Amministrazioni intimata – Questura di Aosta e Ministero dell'Interno – si sono costituite in giudizio sostenendo l'infondatezza delle censure.

3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

3.a - E' fondato innanzitutto il primo motivo con cui si lamenta la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento.

Come la giurisprudenza ha avuto occasione di sottolineare (TAR Toscana, I sez., n. 5169/2003), il procedimento di revoca del permesso di soggiorno deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990: è infatti da ritenersi che – in relazione alla natura del procedimento di revoca - la partecipazione dell'interessato possa rivelarsi di grande utilità ai fini dell'accertamento dei presupposti di fatto per l'emanazione del provvedimento conclusivo. Nella specie, inoltre, la tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca del permesso di soggiorno avrebbe altresì consentito, sotto altro profilo, all'interessata – occupata in impiego di lavoro dipendente – di avvalersi della recente sanatoria e di regolarizzare la propria posizione.

3b. – Parimenti fondato è il secondo motivo di ricorso.

L'art. 5 comma 5 del d.lgs. n. 286/98 prevede espressamente che, prima di revocare il permesso di soggiorno o di rifiutare il rinnovo, l'Amministrazione deve valutare se siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Al riguardo nessuna motivazione reca l'atto impugnato in relazione al fatto che nulla era addebitato all'attuale ricorrente per il suo ingresso per ricongiungimento al coniuge, al fatto che l'istante era ormai da tempo titolare di un proprio autonomo permesso di soggiorno per motivi di lavoro e che persisteva un rapporto di lavoro che poteva consentire il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. - Il ricorso va pertanto accolto e, per l'effetto, va annullato l'impugnato provvedimento.

Ricorrono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese e delle competenze di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall' autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004.

Antonio Guida Presidente f.to

Maddalena Filippi Consigliere estensore f.to

Depositata in Segreteria in data 21 gennaio 2005.

*

N. 19/2005 R.S.

N. 19/2004 R.G.

Ric. n. 19/2004